

**COMUNE DI
LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 07/06/2007
Modificato con C.C. n. 90 del 11/12/2007 e nr. 47 del 05/06/2008
Modificato con C.C. n. 15 del 02/05/2018
Modificato con C.C. n. 32 del 25/07/2023
Modificato con C.C. n. 8 del 21/03/2025**

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 **Finalità e territorialità**
- Articolo 2 **Oggetto e applicazione**
- Articolo 3 **Definizioni**
- Articolo 4 **Concessioni e autorizzazioni**
- Articolo 5 **Vigilanza**
- Articolo 6 **Sanzioni**
- Articolo 7 **Ottemperanza**

TITOLO II **SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Articolo 8 **Comportamenti vietati**
- Articolo 9 **Altre attività vietate**
- Articolo 10 **Nettezza de suolo e dell'abitato**
- Articolo 11 **Rifiuti**
- Articolo 12 **Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**
- Articolo 13 **Accensione di fuochi**
- Articolo 14 **Divieto di campeggio libero**
- Articolo 15 **Sgombero neve**
- Articolo 16 **Disciplina per l'uso di sci, tavole, Bob, slitte, motoslitte**

SEZIONE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Articolo 17 **Manutenzione delle facciate degli edifici**
- Articolo 18 **Tende su facciate di edifici**
- Articolo 19 **Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**

SEZIONE III **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Articolo 20 **Divieti**
- Articolo 21 **Disposizioni sul verde privato**

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Articolo 22 **Disposizioni generali**

Articolo 23 **Specificazioni**

SEZIONE II DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Articolo 24 **Occupazioni per manifestazioni**

Articolo 25 **Occupazioni con spettacoli viaggianti**

Articolo 26 **Occupazioni con elementi di arredo**

Articolo 27 **Occupazioni con strutture pubblicitarie**

Articolo 28 **Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

Articolo 29 **Occupazioni per traslochi**

Articolo 30 **Occupazioni del soprassuolo**

Articolo 31 **Occupazioni di altra natura**

Articolo 32 **Occupazione per comizi e raccolta firme**

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 33 **Occupazione con dehors**

Articolo 34 **Occupazioni per temporanea esposizione**

Articolo 35 **Occupazioni per esposizioni merci**

Articolo 36 **Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali**

Articolo 37 **Commercio in forma itinerante**

Articolo 38 **Mestieri girovaghi**

TITOLO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 39 **Disposizioni generali**

Articolo 40 **Lavoro notturno**

Articolo 41 **Spettacoli e trattenimenti**

Articolo 42 **Circoli privati**

Articolo 43 **Abitazioni private e parcheggi privati**

Articolo 44 **Strumenti musicali – Apparecchi sonori – Pubblicità fonica**

Articolo 45 **Dispositivi acustici antifurto**

Articolo 46 **Schiamazzi**

TITOLO V
MANTENIMENTO
PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

- Articolo 47 **Principi generali**
Articolo 48 **Ambito d'applicazione e definizione**
Articolo 49 **Raccolta delle deiezioni solide**
Articolo 50 **Museruola, guinzagli e vagabondaggio**
Articolo 51 **Aree riservate**
Articolo 52 **Tutela del patrimonio pubblico**
Articolo 53 **Detenzione dei cani all'interno di cortili, aree e/o giardini privati**
Articolo 54 **Particolari situazioni**
Articolo 55 **Tutela dell'aggressività dei cani**
Articolo 56 **Divieti specifici**
Articolo 57 **Accalappiamento cani vaganti e/o randagi**
Articolo 58 **Custodia e detenzione dei cani accalappiati**
Articolo 59 **Randagismo felino**
Articolo 60 **Colombi in Città**
Articolo 61 **Derattizzazione**
Articolo 62 **Protezione della fauna selvatica**
Articolo 63 **Volontariato**

TITOLI VI
NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Articolo 64 **Esposizione dei prezzi**
Articolo 65 **Servizi igienici**

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 66 **Entrata in vigore**
Articolo 67 **Sanzioni Amministrative**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e territorialità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il regolamento ha validità sia per i residenti sia per tutti coloro che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) quiete pubblica e privata;
- d) protezione e tutela degli animali;
- e) esercizi pubblici;
- f) rifiuti;
- g) antenne paraboliche.

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) i monumenti e le fontane monumentali;
- d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Autorità Amministrativa competente.

2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere rinnovate, ove nulla osti; il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. L'Autorità Amministrativa competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 – Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali e quanti altri soggetti previsti dalle leggi regionali e statali.

2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti ai Corpi od Organi di Polizia dello Stato.

Art. 6 – Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento se non costituisce reato è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria per essa determinata, con provvedimento dell'Organo Comunale competente.

2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva nonché se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso anche d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale, ai sensi degli artt. da 2043 a 2059 del C.C. e art. 2 e 6 L. 24/11/1981 n. 689.

7. L'entità del pagamento in misura ridotta, nei 60 giorni successivi alla contestazione prevista per la violazione delle norme del presente Regolamento, è stabilita all'atto dell'entrata in vigore dello stesso e con deliberazione della Giunta Comunale viene aggiornata con cadenza di massima biennale.

Art. 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti municipali del Comune devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art. 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune è vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da oggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate, ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi, sedersi o appoggiare oggetti sulle fioriere;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade/piazze pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età stabilito con ordinanza;
- h) fermare e distribuire a brevi mani a persone in transito, lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico o aperto al pubblico volantini, simili o altro materiale pubblicitario; salvo Autorizzazione per iscritto dell'Autorità Comunale, che, di volta in volta ne prescriverà le modalità, in rapporto ad esigenze di pubblica incolumità, di sicurezza del traffico, di decoro e di igiene urbana;
- i) gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida, ostruire il getto d'acqua; valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso all'uso personale del posto, né attingerla con tubi od altri espedienti; bagnarsi, lavarsi o effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche.
Compiere presso fontane pubbliche o all'interno di esse o comunque sul suolo pubblico o aperto al pubblico operazioni di lavaggio di qualsiasi natura.
- l) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti e altri beni del Comune;
- n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- q) circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili;
- r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi negli spazi ed aree pubbliche nonché nei locali aperti al pubblico e far uso di manganelli di plastica, di simili oggetti contundenti od atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare.
- s) introdursi abusivamente nelle aree sportive, parchi giochi, aree verdi e aree attrezzate di qualsiasi natura di proprietà comunale quando sono in atto lavori di qualsiasi genere debitamente segnalati da chiusure all'uopo predisposte e da cartelli indicanti il divieto di accesso.
- t) sui fondi e sulle aree private l'accumulo e il deposito di materiali ed attrezzature di qualunque tipo che non abbiano attinenza con la destinazione d'uso o l'attività svolta sul fondo stesso. Tali accumuli o depositi possono avvenire esclusivamente previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici competenti.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 08				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Comportamenti vietati		
8	1	lett. a – b c (rimuovere,manomettere,imbrattare) h i gettare m (manomettere,rompere insudiciare) n	100,00/500,00	166,67
		lett. t La violazione è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.	100,00/500,00	166,67
		lett. d (legarsi,incatenarsi)) p - r	50,00/400,00	100,00
		lett. c (uso improprio) d – e f (giochi su marciapiedi,portici) g i (uso improprio,lavaggio) l m (spostare) q - s	25,00/200,00	50,00
		lett. f (giochi su strade o piazze) o	Codice della strada	

Art. 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b) utilizzare balconi o terrazzi visibili verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, visibili verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d) provocare stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato mediante annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni.

e) nelle ore diurne dalle ore 9,00 e fino a tarda sera scuotere, spolverare e battere dai balconi, dalle finestre, terrazze e scale delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, panni o altri oggetti simili.

2. È fatto obbligo, a tutela del pubblico decoro, di sistemare adeguatamente il bucato esposto per l'asciugatura ed in particolare:

a) è vietata la diretta esposizione di biancheria intima;

b) è vietato su tutto il territorio comunale stendere panni all'esterno dei balconi, terrazze. finestre o altre pertinenze delle abitazioni visibili dalle pubbliche vie nei seguenti periodi:

-sabato, domenica e giorni festivi di ogni anno con orario 0.00-24.00;

c) è altresì vietato nel centro del paese di cui alle seguenti Vie:

Via Roma, Via Dott. Caballo, Piazza San Sebastiano, Piazza Risorgimento, Via Cuneo, Corso Torino, Via XX Settembre e Via G.B. Marro nel tratto compreso tra l'incrocio con Via XX Settembre e Via Ing. Valbusa stendere panni all'esterno dei balconi, terrazze, finestre o altre pertinenze delle abitazioni visibili dalle predette strade nei seguenti periodi:

- STAGIONE ESTIVA: tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 1° luglio e il 15 settembre di ogni anno dalle ore 9.00 fino a tarda sera.

- STAGIONE INVERNALE: tutti i giorni dal lunedì al venerdì compresi tra il 1° dicembre e il 1° maggio di ogni anno dalle ore 9.00 fino a tarda sera.

È pertanto consentito stendere all'esterno degli edifici (tutti i giorni dal lunedì al venerdì) nelle vie principali di cui sopra al comma "c" nei periodi di bassa stagione compresi tra il 2 maggio e il 30 giugno e tra il 16 settembre al 30 novembre di ogni anno.

d) è sempre consentito l'uso di stendi/porta-biancheria movibili all'interno dei balconi o terrazze per il periodo di tempo strettamente necessario al processo di asciugatura purché gli stessi non superino il piano altezza dei parapetti o ringhiere.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 09				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
9	1	lett. a - b - c - d - e	25,00/200,00	50,00
	2	lett. a - b - c - d	25,00/200,00	50,00

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, sulle sponde o ripe dei corsi o specchi d'acqua, nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con spese a carico degli inadempienti.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti (sigarette, sigari e simili) devono collocare sulla soglia dell'esercizio portacenere di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I portacenere, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i portacenere di cui al comma 7., i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

10. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie recintate e non, in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

11. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, depositarli nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o presso di essi.

12. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 10				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		nettezza del suolo e dell'abitato		
10	1 -- 2 - 3		25,00/200,00	50,00
	4 - 5 - 7			
	9 - 10 - 11			
	12		Codice della strada	

Art. 11 Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori, all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi o in altri idonei involucri chiusi richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.

2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.

3. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al

conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o conferirli direttamente al centro di raccolta differenziata sito in località San Bernardo depositandoli all'interno dei cassoni previsti.

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.

6. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti macerie o simili provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

7. È vietato depositare sia all'esterno che all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, ogni tipo di contenitore (cassette in legno, cartoni, plastica ecc.) rifiuti vegetali (ramaglie, fieno, erba ecc.). I cartoni potranno essere depositati all'interno dei cassonetti dopo essere stati ridotti di volume, ovvero piegati.

8. È fatto obbligo ai condomini di liberare dalla neve lo spazio intorno ai contenitori per rifiuti in modo da non ostacolare le operazioni di aggancio e sganancio da parte dell'impresa che effettua la raccolta rifiuti.

9. È vietato gettare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti o all'interno delle cassette di ricovero degli stessi, materiali accesi ed incandescenti (braci, mozziconi di sigarette ecc.).

10. Nei cestini portarifiuti non dovranno essere immessi rifiuti domestici o derivati dalla pulizia di abitazioni, ed aree sia pubbliche che private, né imballaggi sacchi o altro materiale voluminoso.

11. È vietato gettare nella rete fognaria e negli alvei dei torrenti, canali e simili alcun oggetto sia solido che liquido.

12. Oltre al divieto di cui all'art. 9 e dell'art. 10, comma 12, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

13. Gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi che conferiscono i rifiuti (es: carta e cartone) con il sistema del "porta a porta" esponendoli sulla pubblica via, sono obbligati a ridurli di volume ovvero piegarli e potranno metterli all'esterno dopo la chiusura dell'attività il giorno antecedente la raccolta o il mattino stesso.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 11				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		rifiuti		
11	1- 2 - 3 - 7 - 8 - 9		25,00/200,00	50,00
	4 - 5 - 6		50,00/400,00	100,00
	11 - 13		100,00/500,00	166,67
	12		Codice della strada	

Art. 12 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura ,sabbatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni adeguate per evitare danni ai passanti e insudiciare il suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 12

ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		operazioni di verniciatura - .carteggiatura – sabbatura all'aperto		
12	1	(ripari e segnalazioni)	50,00/400,00	100,00
		insudiciare	100,00/500,00	166,67

Art. 13 Accensione di fuochi

1. In centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 50 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo (sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili ecc.).

2. Salvo l'emanazione dalla Regione Piemonte del decreto Regionale di grave pericolosità per gli incendi boschivi, su tutto il territorio comunale, al di fuori dei casi previsti dal comma 1, chiunque proceda all'accensione di fuochi per operazioni di pulizia di prati e boschi dai rifiuti vegetali deve usare le necessarie cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito. Inoltre chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l'aiuto di quante altre persone siano necessarie

3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

4. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 13				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		accensione di fuochi		
13	1 -3 - 4		25,00/200,00	50,00
	2		Legge Regionale e TULPS	

Art. 14 Divieto di campeggio libero con camper/autocaravan o simili

1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio con autocaravan, cararavan e/o simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei quando servano come abitazione a persone che facciano parte di parchi divertimento autorizzati e per situazioni di emergenza.

4) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico del trasgressore.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 14				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		divieto di campeggio libero		
14	1	Autocaravan, caravan	Codice della strada	
		attendamenti	50,00/400,00	100,00
		Scarico acque	100,00/500,00	166,67

Art. 15 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori ai conduttori di stabili e agli esercenti attività prospettanti sulla pubblica via in caso di nevicate dovranno sgomberare dalla neve i marciapiedi antistanti da filo proprietà dei fabbricati stessi o, ove non esista marciapiede, per una larghezza di mt. 1,50 e per tutta la loro lunghezza. È in ogni caso vietato gettare la neve in strada dopo la pulizia da parte dei mezzi sgombraneve del Comune o delle ditte incaricate.

3. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

4. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, debbono richiedere preventiva autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale e se autorizzati le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal comune.

5. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza e sostituiti o riparati se danneggiati. Il Ghiaccio formatosi sul suolo a causa del gocciolamento per il cattivo funzionamento dei canali di gronda o tubi di discesa dovrà essere immediatamente rimosso al fine di evitare pericoli per le persone o cose.

6. È fatto obbligo ai proprietari di aree private destinate alla sosta dei veicoli (parcheggi privati condominiali o di singole abitazioni) di rimuovere la neve al termine delle nevicate al fine di:

- riutilizzare i parcheggi nella stagione invernale;
- evitare che la neve non rimossa, durante lo sgocciolamento formi lastre di ghiaccio lungo le pubbliche vie causando insidie e pericolo al transito veicolare e pedonale;
- evitare che la neve non rimossa a garanzia dell'igiene e del decoro diventi luogo di deposito di rifiuti e deiezioni solide e liquide lasciate da ogni tipo di animale domestico (cani, gatti etc.).

7. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

9. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

10. Lo sgombero della neve o ghiaccio dalle strade comunali o siti privati mediante il sistema tradizionale di scarico nei tombini della fognatura, previa immissione nella stessa di portate bianche da canali superficiali, è vietato. In caso di particolari esigenze ove non esistono di fatto, alternative a tale sistema operativo, L'Autorità Comunale d'intesa con l'A.C.D.A. potrà autorizzare lo sgombero neve o ghiaccio, lasciando defluire le acque di lavaggio in fognatura solo per il tempo strettamente indispensabile a tali operazioni eliminando l'immissione delle acque di lavaggio nelle ore notturne, quando l'operazione di sgombero neve non viene effettuata.

11- I titolari di autorizzazione per l'installazione di dehorts, espositori merci, cartelli pubblicitari, vasi di fiori e dissuasori di sosta di ogni tipo posti sul suolo pubblico nelle adiacenze degli esercizi pubblici e commerciali, durante le nevicate o per il perdurare delle operazioni di sgombero neve dovranno tempestivamente rimuoverli.

12. le operazioni di cui ai commi 2,4,6 e 8 dovranno essere effettuate durante il perdurare delle nevicate o immediatamente nelle 48 ore successive al termine delle stesse o in concomitanza con le operazioni di sgombero neve organizzate a lotti dall'Autorità Comunale debitamente pubblicizzate.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 15				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		sgombero neve		
15	1 - 3 - 5 - 10 - 12		50,00/400,00	100,00
	6		100,00/500,00	166,67
	2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 11		25,00/200,00	50,00

Art. 16 Disciplina per l'uso di sci, tavole, Bob, slitte, motoslitte

1. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo si fa riferimento alla legge nazionale 24/12/2003 n. 363 e alla legge Regionale nr. 02 del 26/01/2009 e s.m.i.

2. È vietato l'uso di bob, slitte, sci, tavole da surf, motoslitte o altri mezzi per la pratica dello sport invernale sulle strade pubbliche o aperte al pubblico.

3. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i mezzi in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia e di soccorso quando sono utilizzate per servizio.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 16				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		disciplina uso bobs slitte e motoslitte		
16	1		L.R.	
	2	Bob, slitte, sci, tavole da surf o altri mezzi non a motore	25,00/200,00	50,00
		Motoslitte	Codice della strada	

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 17 - Manutenzione delle facciate degli edifici

In relazione a quanto disposto dall'art.33 del vigente Regolamento edilizio:

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.

2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., l'Autorità Comunale, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

3. È vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio, ma si deve procedere in modo completo ed omogeneo quando questa abbia carattere architettonico unitario.

4. È vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terracotte, le pietre naturali ed i cementi od ornamenti decorativi costituenti le decorazioni di facciata. Essi dovranno solamente essere puliti e lasciati a vista o ripristinati all'originale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 17				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		manutenzione delle facciate e degli edifici		
17			Regolamento edilizio 100,00/500,00	166,67

Art. 18 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali, regionali e il vigente Regolamento Edilizio, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.

3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.

4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente 2° comma.

5. L'Autorità Comunale con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1° comma

ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è normata dal vigente regolamento edilizio (artt. 32 lett. I e 56) ed è soggetta a specifica autorizzazione comunale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 18				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
18		tende su facciate di edifici	Regolamento edilizio 50,00/400,00	100,00

Articolo 19 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte (telefonia, radioamatori, ricetrasmittenti).

5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione e di immobili soggetti a ristrutturazione o recupero, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate e dovranno presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne di nuova installazione - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici, là dove possibile nel lato considerato "interno o verso cortile";

d) qualora la soluzione del comma c) fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio; nel caso in cui sia tecnicamente impossibile posizionarlo sul tetto, è consentito, previa autorizzazione, il posizionamento all'interno del balcone purchè non superi il piano altezza della ringhiera e non sia visibile dall'esterno;

e) in tutti gli immobili possono essere ammesse, previa autorizzazione e rispettando i commi c) e d), per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

f) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, rispettando il comma c), anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

g) nel caso la soluzione ordinaria del punto c) e quella eccezionale del punto d) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte per una corretta ricezione o installazione a norma della L. 46 del 5 marzo 1990 e alleghi opportuna documentazione fotografica;

h) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 150;

i) le antenne paraboliche di nuova installazione devono, per ragioni di sicurezza, essere arretrate della distanza almeno pari alla loro altezza rispetto al perimetro del tetto e non devono sporgere oltre il punto più alto di esso (collo) per più di cm. 150;

l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 100) e dalla parabola (massimo cm. 150);

m) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione, ove possibile, che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;

n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire possibilmente attraverso canalizzazioni interne o in ogni caso poste in canaline visivamente armonizzate con il colore della facciata;

o) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici e loro copertura o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs 490/99, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

p) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) e ogni impianto deve essere accompagnato da certificato dell'installatore.

q) l'Ufficio competente si riserva la facoltà di effettuare le opportune verifiche della sussistenza dei requisiti;

r) le antenne paraboliche, che risulteranno installate in posizione tale da indurre pericolo all'incolumità pubblica, comprese quelle già esistenti e ancora presenti al termine dei due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere oggetto di rimozione con apposita motivata ordinanza.

6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente regolamento, che non rispettano i dettami dello stesso, dovranno essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo e adeguate alle norme previste al punto 5;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei sei mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 19				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		installazione antenne paraboliche sugli edifici		
19			100,00/500,00	166,67

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 20 – Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

a) danneggiare la vegetazione;

b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

d) calpestare le aiuole, danneggiare le fioriere, asportare i fiori;

e) calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco, dormirvi o restarvi sdraiati.

f) introdurre cani e altri animali nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate a parco giochi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

3. Su tutto il territorio comunale:

- a) è vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada;
- b) il divieto è esteso anche ai sentieri di montagna, nelle zone boschive e alle mulattiere, nonché alle piste e strade forestali debitamente segnalate;
- c) è vietato parcheggiare i veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli.
- d) Sono esclusi dal divieto di cui alle lettere precedenti:
1. i mezzi delle forze dell'ordine, del Comune, quelli impiegati nei lavori agro-silvo pastorali, nella sistemazione di piste sciistiche, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di soccorso.
 2. i mezzi dei proprietari terrieri o boschivi debitamente autorizzati.
4. L'esercizio dello sci d'erba è consentito sulle aree a ciò destinate.
5. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 20				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		divieti		
20	1	Lett. a) danni lievi c) veicoli non a motore e) - f)	25,00/200,00	50,00
		Lett. a) danni gravi b) c) veicoli a motore d) calpestare	50,00/400,00	100,00
		Lett. d)	100,00/500,00	166,67
	3	Lett. a) – b) – d)	Legge Regionale n. 32 del 02/11/1982 e s.m.i.	
		Lett. c)	Legge Regionale n. 32 del 02/11/1982 e s.m.i.	
	4		25,00/200,00	50,00

Art. 21 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Edilizio, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare, devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale o sul marciapiede; è compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie o quant'altro caduti sui marciapiedi e sulle strade. È fatto altresì obbligo di tagliare i rami che si protendono sulle strade pubbliche quando la quota di altezza dal sedime stradale sia inferiore a 4,50 mt o rimuovere le piante pericolose.

3. I proprietari privati di aree verdi e non confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose a garanzia dell'igiene. La disposizione vale anche per il verde condominiale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 21				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		Disposizioni sul verde privato		
21	1 - 2 - 3		50,00/400,00	100,00

TITOLO III
OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 22 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, in conformità a quanto stabilito dal vigente Regolamento C.O.S.A.P e dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI”. è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:

- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
- b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastrici;
- c) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, aperte di fatto al pubblico transito.
- d) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito.

3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento C.O.S.A.P., le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale C.O.S.A.P. e dal “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE di CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e del

CANONE PER LE AREE E SPAZI MERCATALI, nonché alle speciali determinazioni per particolari situazioni o circostanze emesse dall'Autorità Comunale.

8. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto dal vigente Regolamento C.O.S.A.P.

9. Le istanze devono essere presentate almeno 20 gg. Prima dell'inizio dell'occupazione salvo casi imprevedibili o di necessità nel qual caso gli uffici provvederanno ad esaminare l'istanza nel più breve tempo possibile.

10. Per le domande concorrenti l'Amministrazione Comunale valuterà che l'uso del suolo pubblico debba essere concesso in modo da soddisfare l'interesse pubblico alla migliore utilizzazione del bene sul piano della redditività nel rispetto della parcondicio.

11. In casi particolari è facoltà del comune subordinare l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico al versamento di un deposito cauzionale a garanzia dei danni eventualmente arrecati.

12. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico non esentano gli altri atti autorizzativi eventualmente previsti in relazione all'attività da svolgersi; in tali casi l'ufficio comunale che rilascia la concessione di cui al presente articolo ne trasmette copia agli uffici competenti per il rilascio di altri atti predetti.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 22				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Disposizioni generali		
22			25,00/200,00	50,00

La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

Art. 23 – Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 19 si distinguono in:

- a) **occasionalni**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
- b) **temporanee**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
- e) **permanenti**: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano stabilmente effettuate a seguito di un atto di concessione e comunque di durata superiore ai 365 gg. e comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. L'eventuale rinnovo di autorizzazioni a carattere temporaneo deve essere richiesto prima della scadenza e comunque entro il 30 novembre qualora il rinnovo interessi l'anno seguente.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura ripristinando lo stato dei luoghi.

4. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 23				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		Specificazioni		
23	3 - 4		50,00/400,00	100,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 24 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare e loro idoneità; impianti elettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti.
2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.
3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre controlli affinché le norme del presente articolo siano rispettate.
6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, a giudizio dell'Amministrazione, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.
7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 24				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni per manifestazioni		
24	1		100,00/500,00	166,67
	5		50,00/400,00	100,00
	7		Specifico regolamento	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 25 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 25				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni con spettacoli viaggianti		
25			50,00/200,00 oltre specifico regolamento	100,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 26 - Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, dissuasori di sosta), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1., anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al rispetto del vigente progetto integrato di valorizzazione del tessuto commerciale e del contesto urbano, al parere favorevole dei competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 26				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni con elementi di arredo		
26	1 - 2		25,00/200,00	50,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 27 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Edilizio e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico o visibile verso la via pubblica senza preventiva specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici valutati nella prima istanza dalla Commissione Edilizia Comunale subordinate al rispetto del vigente progetto integrato di valorizzazione del tessuto commerciale e del contesto urbano e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene, di sicurezza pubblica, di transito pedonale e incompatibilità con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità salvo essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso dall'Autorità competente.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 27				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni con strutture pubblicitarie		
27	1 - 2		(codice della strada) 50,00/400,00	100,00
	5		Legge Regionale n. 29/89	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 28 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve farne richiesta all' Ufficio Tecnico comunale e, a lavori ultimati, competerà alla Ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori comunicando all'Ufficio Tecnico la data di ultimazione dei lavori stessi al fine di verificare la regolare esecuzione.

2. La richiesta di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la richiesta può essere inoltrata, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorchè non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 28				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni per lavori di pubblica utilità		
28	1		100,00/500,00	166,67
	3		Codice della strada	
	4		Regolamenti comunali	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 29 - Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, alla Polizia Municipale competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione almeno 72 ore prima dell'intervento al fine di poter predisporre la prescritta segnaletica verticale ai sensi del vigente codice della strada.

2. Accertato che nulla osti, la Polizia Municipale restituisce la copia in bollo sulla quale ha apposto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia all'ufficio competente per l'applicazione dei tributi dovuti.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 29				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Lettere		
		Occupazioni per traslochi		
29	1		25,00/200,00	100,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 30- Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal vigente Regolamento Edilizio, dal presente Regolamento, dal vigente Codice della strada, sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.
4. Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento e della sicurezza; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima dal suolo sarà di mt. 5,50 se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a mt. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 30				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		Occupazioni del soprassuolo		
30	1		50,00/400,00	100,00
	2 - 3		Regolamenti comunali	
	4		100,00/500,00	166,67
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 31 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. È consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 31				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni di altra natura		
31	1 - 2		25,00/200,00	50,00

La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

Art. 32 - Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di fondi o di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono la chiamata alle urne, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 23, comma 3. . L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 32				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazione per comizi o raccolta firme		
32	1		25,00/200,00	50,00

La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 33 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici valutati nella prima istanza dalla Commissione Edilizia Comunale subordinate al rispetto del vigente progetto integrato di valorizzazione del tessuto commerciale e del contesto urbano e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e di transito pedonale.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1 valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata a domanda del titolare interessato.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 33				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni con dehors		
33	1 2		50,00/400,00	100,00
	3		25,00/200,00	50,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 34 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 34				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni per temporanea esposizione		
34	1		50,00/400,00	100,00
	2		Legge 114/98	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 35 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo e dovranno essere coperti con apposita rete anti insetti.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali subordinate al rispetto del vigente progetto integrato di valorizzazione del tessuto commerciale e del contesto urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purchè l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

6. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione planimetrica e fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 35				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazione per esposizione merci		
35	1		25,00/200,00	50,00
	2 - 3 - 4 - 5		50,00/400,00	100,00
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 - 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 36 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 37 in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante e dal vigente Regolamento per le aree mercatali, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purchè l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 36				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali		
36	1		50,00/400,00	100,00
	2		Legge 114/98	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 - 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 37 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, previa comunicazione all'Autorità Comunale, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) non è consentito sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli devono essere spostati e posizionati a non meno di 200 metri dal punto precedentemente occupato;
- c) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 50 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, e di cimiteri;
- d) a tutela della igienicità dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.
- e) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 08,00 e deve essere conclusa entro le ore 19,00;
- f) sono interdetti al commercio itinerante in modo permanente le Z.T.L., le Isole Pedonali, i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino, Piazza Risorgimento, Piazza San Sebastiano, Piazzale Agip, Piazzale Nord, Piazzale in Erba, Piazzale Camino uno e due, Piazza Don Raimondo Viale, Via Div. Alpina Cuneense, Corso Torino, Viale Valleggia, Via Roma, Viale San Sebastiano, Piazza Biancheri. In essi è tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale.
- g) Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
- h) Ai sensi del vigente codice della strada, art. 20 e seguenti è vietato il deposito al suolo delle merci e attrezzature, anche se facilmente rimovibili.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 37				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Commercio in forma itinerante		
37	1	Lett. a)	Codice della strada	
		Lette. b) – c) – d) – e) – f)	50,00/400,00	100,00
		Lett. g)	25,00/200,00	50,00
		Lett. h)	Codice della strada	
La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.				

Art. 38 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle Z.T.L. e aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale, alla quiete o al pubblico decoro.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 38				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Mestieri girovaghi		
38	1 - 2		T.u.l.p.s.	
	3		25,00/200,00	50,00

La violazione delle norme del Titolo III (Artt. 22 – 38) è sempre accompagnata dalla sanzione accessoria della rimozione d'ufficio a carico del trasgressore ove questi non provveda personalmente ed immediatamente.

TITOLO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 39 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. In caso di attivazione di cantieri edili, stradali o assimilabili, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili (motocompressori, gru, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, betoniere, motoseghe, trapani, troncatrici elettriche, flessibili ecc.) dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

3. Per l'uso di altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali o attrezzi rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private), dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

4. Orari di attività:

a) divieto assoluto: tutte le domeniche ed i giorni considerati festivi dal legislatore.

b) consentito nei giorni feriali dal 01 luglio al 31 agosto di ogni anno, solamente durante il seguente orario:

a) mattino: dalle ore 08,00 alle ore 13,00;

b) pomeriggio: dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

c) consentito nei restanti giorni feriali e festivi per i restanti giorni dell'anno non indicati al punto a) e b) solamente durante il seguente orario:

dalle ore 07,30 alle ore 20,00.

5) Ai cantieri edili o stradali per opere comunali, o quelle da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente ordinanza con provvedimento unico da parte del Sindaco.

6. Il Comune potrà, previa richiesta ed acquisizione di idoneo parere tecnico, autorizzare attività lavorative nelle fasce suddette in caso di particolari situazioni così come potrà estendere l'ampiezza di tali fasce in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante.

7. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.

8. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.

9. Per ogni attività temporanea (come le ristrutturazioni o i lavori in edifici) l'esecutore dei lavori dovrà, qualora supponga che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il cantiere in luogo visibile al pubblico.

10. I commi 2,4,5 e 6 non si applicano per le operazioni di: raccolta rifiuti, sgombero neve, protezione civile e di soccorso o manifestazioni debitamente autorizzate dall'Autorità Comunale.

11. I Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell'ARPA, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

12. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o della Azienda Sanitaria Locale o dell'ARPA, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

13. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 39				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		disposizioni generali		
39	1		50,00/400,00	100,00
	2		Legge 447/95	
	3		25,00/200,00	50,00
	4		100,00/500,00	166,67

Art. 40 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 23,00 e le ore 08,00.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 23,00 e le ore 08,00 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Unità Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Unità Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 40				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Lavoro notturno		
40			100,00/500,00	166,67

Art. 41 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze – fatte salve diverse specifiche temporanee autorizzazioni - prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 00:01 e le ore 08:00.

2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. La collocazione di apparecchi sonori all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, di pubblico trattenimento e dei pubblici esercizi in genere, ovvero in cortili, giardini ed altre aree aperte annesse ai locali medesimi e subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale. È in ogni caso vietata la diffusione di musiche e suoni udibili da chi si trovi all'esterno dei luoghi in cui si svolgono le attività predette dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 00:01 e le ore 08:00.

4. Per le nuove attività per le quali viene richiesta licenza di esercizio o autorizzazione comunale è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustica eseguita da un tecnico competente in acustica in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.

5. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 e s.m.i. anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti, pizzerie, discoteche ecc.) e circoli già in attività.

6. Gli organizzatori di spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.

7. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

8. Le autorizzazioni per Luna Park, qualora concesse in prossimità di abitazioni, devono vietare l'uso di strumenti di amplificazione dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 00:01 e le ore 08:00.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 41				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Spettacoli e intrattenimenti		
41	1 - 2 - 3 6 - 7 - 8		100,00/500,00	166,67

Art. 42 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 41, commi 1. , 2. e 3.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 42

ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Circoli privati		
42			100,00/500,00	166,67

Art. 43 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 08,00 e dopo le ore 23,00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. I proprietari di veicoli non possono sostare con il motore acceso, in parcheggi privati o aperti al pubblico.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 43				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Abitazioni private		
43	1 - 2 - 3 - 4		25,00/200,00	50,00

Art. 44- Strumenti musicali – Apparecchi sonori – Pubblicità fonica

1. Chiunque faccia uso di strumenti musicali o apparecchi sonori di qualunque genere è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o apparecchi sonori dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 08,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, fatta eccezione per manifestazioni a carattere civile, religioso o sagre.
3. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere udibile dall'esterno dei veicoli stessi.
4. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento sancito dal Codice stradale.
5. Fermo restando la normativa del regolamento comunale sulla pubblicità, nonché del Codice stradale in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita previa autorizzazione dell'Autorità comunale esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.
6. La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili in occasione di propaganda elettorale non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a m. 200 dalle case di cura e di riposo, dai cimiteri nonché dalle scuole di ogni ordine e grado durante i giorni e gli orari di lezione.

7. Qualora venga effettuata con impianti fissi o con veicoli fermi, la pubblicità fonica non può essere continua.

8. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle altre caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 44				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Strumenti musicali/apparecchi sonori pubblicità fonica		
44	1 - 2 - 5 -		100,00/500,00	166,67
	6 - 7 - 8			
	3 - 4		Codice della strada	

Art. 45 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorchè sia intermittente.

2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 45				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Dispositivi acustici antifurto		
45	1		Codice della strada	
	2		100,00/500,00	166,67

Art. 46 Schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 46				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Schiamazzi		
46			25,00/200,00	50,00

TITOLO V MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI

ART. 47 Principi generali

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e gli animali da affezione ed a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.

2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale.

3. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

4. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far registrare e identificare gli stessi. Chiunque venga in possesso di un cane o lo detenga a qualsiasi titolo, deve darne comunicazione entro 60 gg. all'Ufficio competente affinché sia iscritto all'anagrafe canina. Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro 3 gg. dall'evento. La morte del proprio cane deve essere denunciata entro 15 gg. dall'evento. Il cambio di residenza del proprietario o la cessione definitiva di un cane ad altra persona devono essere segnalati entro 15 gg. dall'evento.

5. Senza autorizzazione sanitaria si possono detenere fino ad un massimo di 5 (cinque) cani.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 47				
ARTICOLO	COMMA	TESTO	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		lettere		
		Principi generali		
47	2 - 3			Art. 727 codice penale
	4			Legge Regionale

Art. 48 Ambito d'applicazione e definizione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa indicazione.

2. Alcune norme del presente Regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare con quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, meglio specificato nell'art. 53.

3. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

4. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate, alle forze di polizia e di soccorso quando sono utilizzati per servizio

Art. 49 Raccolta delle deiezioni e lavaggio

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 48 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) a detenere durante la conduzione dell'animale idonee attrezzature e/o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi solidi o liquidi lasciati dai cani che successivamente richiusi dovranno essere smaltiti nei contenitori R.SS.U destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;

b) ad evitare che i cani orinino contro, muri, scalini, porte, panchine, fioriere ecc. I conduttori dell'animale dovranno lavare le aree e zone imbrattate dall'urina e dagli escrementi solidi o liquidi.

c) sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 49				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Raccolta delle deiezioni solide		
49	1	Lett. a) conduttore privo di idonee attrezzature per la rimozione degli escrementi.	25,00/200,00	50,00
		Lett a) per non aver provveduto alla rimozione degli escrementi.	50,00/400,00	100,00
		Lett b) per non avere evitato che il cane orinasse contro, muri, scalini, porte panchine, fioriere ecc.	25,00/200,00	50,00
		Lett b) per non aver provveduto al lavaggio dell'area imbratta da urina o escrementi solidi/liquidi.	50,00/400,00	100,00

Art. 50 Museruole , guinzagli e vagabondaggio

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 48 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani al guinzaglio;

b) ad avere i cani al guinzaglio e muniti di idonea museruola qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasioni di mercati, fiere, feste, nelle Z.T.L. e Aree pedonali, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto;

2. Il guinzaglio, durante la conduzione dell'animale non potrà avere una lunghezza superiore a metri 2 (metri due);

3. Ai proprietari/conduttori di cani è fatto divieto di lasciare vagabondare i medesimi allo stato libero su tutto il territorio comunale.

4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola:

a) i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purchè sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati;

b) i cani da caccia, durante la stagione venatoria e nei giorni precedenti l'apertura della stessa, per le esercitazioni di addestramento e sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati;

5. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona che deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale;

6. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco della ordinanza del Ministero della salute del 12/12/2006 e s.m.i., devono applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 50				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Museruole ,guinzagli e vagabondaggio		
50	1	Lett. a)	50,00/400,00	100,00
		Lett. b)	100,00/500,00	166,67
	2	Per avere utilizzato durante la conduzione	25,00/200,00	50,00

		dell'animale un guinzaglio superiore a metri 1,50.	
	3 - 4 - 5		50,00/400,00
	6		100,00
Regolamento Polizia Veterinaria			

Art. 51 Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree pubbliche di proprietà comunale "aree di sgambamento dei cani" nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2. Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

3) Nelle "aree di sgambamento dei cani" gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 49, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del Comune o di terzi convenzionati.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 51				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Aree riservate		
51			50,00/400,00	100,00

Art. 52 Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 52				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Tutela del patrimonio pubblico		
52			100,00/500,00	166,67

Art. 53 Detenzione dei cani all'interno di cortili, aree e/o giardini privati

1. È fatto divieto di:

a) detenere i cani in spazi angusti, inferiori a 8 metri quadrati (otto metri) e privi di una insufficiente illuminazione e ventilazione per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza.

b) detenere i cani privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia degli escrementi e dall'urina;

c) di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

2. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica od una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio commisurata alla mole dell'animale al fine di evitarne lo scavalco.

3. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza ed avere una consistenza ed una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita dell'animale.
4. L'eventuale catena e/o fune deve avere una robustezza ed una misura non inferiore di 5 metri (cinque metri), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
5. Gli animali che sono tenuti alla catena e/o fune devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
6. In ogni caso i cani alla catena e/o fune non devono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
7. All'interno delle proprietà private, indipendente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente recintate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena e/o fune.
8. Sui cancelli e/o porte d'accesso ai recinti ove si trovano cani, anche tenuti a catena o alla fune, a cura dei proprietari deve essere esposto il cartello "ATTENTI AL CANE".
9. Il Sindaco, con specifica ordinanza a tutela della quiete pubblica, relazionato dagli uffici competenti, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabilmente il vicinato: il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile convenzionato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 53				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Detenzione dei cani all'interno dei cortili, aree e/o giardini privati		
53	1 - 4 - 5		Codice penale – Legge Regionale	
	2 - 3 - 6 - 7		100,00/500,00	166,67
	8		25,00/200,00	50,00
	9		100,00/500,00	166,67

Art. 54 Particolari situazioni

1. È fatto divieto per motivi igienici di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in tutti i negozi che vendono generi alimentari, nonché nei pubblici esercizi ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello “È VIETATO INTRODURRE ANIMALI O ALTRA DICITURA EQUIVALENTE”.

2. ABROGATO

3. Il Sindaco, con apposita Ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.

4. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio con l'accompagnatore alla guida di velocipedi o veicoli.

5. È vietato far stazionare i cani all'interno dei veicoli a motore esposti al sole. In caso di accertamento si richiederà l'intervento del Servizio Veterinario dell'A.S.L. al fine di constatare le condizioni igienico-sanitarie dell'animale e adottare i provvedimenti necessari a tutela della sua salute.

6. Sono esclusi dalla applicazione del presente articolo gli accompagnatori, non vedenti, di cani.

ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg
54		Particolari situazioni		
	1 - 4		50,00/400,00	100,00
	2	Abrogato	abrogato	abrogato
	5		100,00/500,00	166,67

Art. 55 Tutela dall'aggressività dei cani

1. Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 e s.m.i.:

2. In caso di accertamento di violazione, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coattivo del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 55				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Tutela dell'aggressività dei cani		
55			Regolamento Polizia Veterinaria e Codice Penale	

Art. 56 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali vivi di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.

2. È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 56				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Divieti specifici		
56	1		25,00/200,00	50,00
	2		Codice penale	

Art. 57 cani vaganti e/o randagi - Accalappiamento

1. I cittadini devono segnalare, al Comando di Polizia Municipale, la presenza di cani vaganti o randagi sul territorio che attiverà se necessario il Servizio convenzionato di accalappiamento cani.

2. I cani lasciati vagabondare sul territorio comunale senza custodia, saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e :

a) riconsegnati al proprietario /possessore/detentore del medesimo se identificato e reperito immediatamente sul territorio imputando al medesimo la spesa di cattura;

b) ricoverati al canile convenzionato, se il proprietario /possessore/detentore del medesimo pur identificato non è reperibile immediatamente sul territorio, imputando le spese di cattura, osservazione sanitaria e mantenimento dell'animale fino a quando lo stesso non venga ritirato.

3. I cani randagi saranno accalappiati dagli addetti autorizzati dal Comune e ricoverati al canile convenzionato .

4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario si richiederà la collaborazione del Presidio Multizonale di Polizia veterinaria della ASL per la cattura dell'animale.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 57				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
57	2	Accalappiamento cani vaganti e/o randagi		
		Lett. a)	50,00/400,00	100,00
		Lett. b)	100,00/500,00	166,67

Art. 58 Custodia e detenzione dei cani randagi accalappiati

1. I cani randagi accalappiati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione. Saranno presi in custodia dal Servizio Veterinario della ASL e ricoverati nel canile-sanitario.

2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio convenzionato con il comune.

3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 58				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
58	3	Custodia e detenzione dei cani randagi accalappiati		
			100,00/500,00	166,67

Art. 59 Randagismo felino

1. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà. Essi sono sterilizzati, quando necessario, ad opera del Servizio Veterinario Pubblico o di Veterinari liberi professionisti convenzionati ed in seguito riammessi nel loro gruppo.

2. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi dai Veterinari della A.S.L. competente per territorio soltanto se gravemente malati o incurabili, portatori di patologie a rischio per la popolazione.

3. I cittadini, devono notificare al Comando Polizia Municipale la presenza di colonie di gatti senza proprietario aventi patologie in atto o senza controllo sulla riproduzione. Tale Ufficio trasmetterà la segnalazione ai competenti uffici dell'ASL e provvederà ad adottare i provvedimenti necessari.

4. Le spese per il controllo della popolazione felina sono a carico del Comune. Allo scopo il Comune potrà stabilire la convenzione con strutture Veterinarie pubbliche o private, nonché con Enti o Associazioni di volontariato no-profit operanti sul territorio.

5. I gatti, curati e sterilizzati saranno reintrodotti sul loro territorio.

6. Per motivi igienico-sanitari è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico ai gatti presenti allo stato libero nel territorio urbano.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 59				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Randagismo felino		
59	1		Codice penale	
	6		25,00/200,00	50,00

Art. 60 Colombi in città

1. Per motivi igienico-sanitari è fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico ai colombi presenti allo stato libero nel territorio urbano.

2. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con apposita ordinanza procedere, d'intesa e con l'approvazione del Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.

3. È fatto obbligo a tutti i cittadini, di segnalare al Comando Polizia Municipale la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dall'Istituto Zooprofilattico competente gli opportuni esami di laboratorio.

4. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stabili su tutto il territorio comunale di ridurre gli accessi a sottotetti ed altri anfratti riparati ed indisturbati al fine di ridurre la nidificazione.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 60				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Colombi in città		
60	1 - 4		25,00/200,00	50,00

Art. 61 Derattizzazione

1. Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente gli uffici competenti in materia sulle procedure e sui prodotti impiegati nella operazione. Da tale disposizione sono escluse le zone rurali.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 61
--

ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Derattizzazione		
61			50,00/400,00	100,00

Art. 62 - Protezione della fauna selvatica

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 20, lett. b), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 62				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Protezione della fauna selvatica		
62	2		Normativa regionale	
	3		25,00/200,00	50,00

Art. 63 Volontariato

1. Il Comune può essere coadiuvato, nelle attività connesse all'attuazione degli articoli del presente titolo, da volontari segnalati dagli organi direttivi delle Associazioni zoofile ed ambientaliste no-profit.
2. Tali ausiliari, coordinati dal Comando Polizia Municipale, presteranno la loro collaborazione a titolo gratuito nel rispetto assoluto delle Leggi e del presente Regolamento con particolare riferimento alla educazione civica dei cittadini possessori di animali.

TITOLO VI NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 64 - Esposizione dei prezzi

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati dall'art. 14, comma 1, del D.L.gs n. 114/98 e s.m.i., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico con chiara indicazione numerica in moneta corrente.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. L'assenza dei prezzi esposti con la giustificazione espressa "vetrina in allestimento" (o espressioni simili) deve essere limitata al tempo strettamente necessario all'allestimento della vetrina o comunque non superiore alle 48 ore.
3. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 64
--

ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Esposizione dei prezzi		
64	1 - 2		Legge 114/98	
	3		25,00/200,00	50,00

Art. 65 - Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

SANZIONI PER VIOLAZIONE ARTICOLO 65				
ARTICOLO	COMMA	TESTO lettere	SANZIONI (minima e massima IMPORTI IN EURO	Pagamento in Misura ridotta Entro 60 gg EURO
		Servizi igienici		
65			100,00/500,00	166,67

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data della sua seconda pubblicazione e resterà sempre depositato nella Segreteria del Comune a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che sia disponibile, per via telematica, sul sito internet del Comune di Limone Piemonte, oltre che presso il locale Corpo di Polizia Municipale.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

Art. 67 – Sanzioni Amministrative

Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono evidenziate alla fine di ogni articolo. I Comportamenti per i quali non è stata espressamente indicata una sanzione e che non costituiscono violazione di una norma speciale sono sanzionabili con il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni con € 50,00 (da € 25,00 sanzione minima a € 200,00 sanzione massima).